

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI
SERVIZI ASSICURATIVI DI ATENEO
CIG 6561819855**



POLITECNICO DI BARI

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI
SERVIZI ASSICURATIVI DI ATENEO
CIG 6561819855**

CAPITOLATO POLIZZA KASKO DIPENDENTI IN MISSIONE

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato di seguito precisato:

Assicurazione:	il contratto di assicurazione;
Contraente:	il Politecnico di Bari;
Assicurato:	il soggetto il cui interesse è protetto dall’Assicurazione;
Società o Compagnia:	l’impresa assicuratrice affidataria dei servizi assicurativi;
Polizza:	il documento contrattuale che prova l’Assicurazione;
Premio:	la somma dovuta dal Contraente alla Società quale corrispettivo dell’Assicurazione;
Rischio:	la probabilità che si verifichi il Sinistro e i danni che possano derivarne;
Franchigia:	l’importo prestabilito di danno indennizzabile che rimane a carico del Contraente/Assicurato;
Scoperto:	la percentuale prestabilita di danno indennizzabile che resta a carico del Contraente/Assicurato;
Sinistro o Danno:	l’evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa;
Indennizzo/Risarcimento:	la somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro;
Cose:	sia gli oggetti che gli animali;
Broker:	l’intermediario che ai sensi dell’art. 109, co. 2, lett. b), del D.Lgs. n. 209/2005, abbia ricevuto o riceva mandato dal Contraente alla gestione ed esecuzione del contratto.

CAPO I - CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 - Dichiarazioni e comunicazioni della Contraente

In deroga agli artt. 1892, 1893, 1894, 1898 c.c. l’omissione di dichiarazioni o comunicazioni da parte dell’Assicurato di una circostanza aggravante il Rischio, così come qualsiasi errore e omissioni non intenzionali o involontari dello stesso e delle persone di cui deve rispondere a norma di legge, nonché dei suoi amministratori, non pregiudicheranno questa Assicurazione. Resta inteso che l’Assicurato avrà l’obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionalmente al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI
SERVIZI ASSICURATIVI DI ATENEO
CIG 6561819855**

Art. 2 - Durata del contratto

L’assicurazione ha effetto dalle ore 24:00 del 30/04/2016 e scadrà alle ore 24:00 del 30/04/2019, senza tacito rinnovo alla scadenza finale, salvo la facoltà di ripetizione del servizio *ex art. 57, co. 5, lett. b)*, D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i. alla scadenza del contratto.

Si conviene che le Parti hanno la facoltà di recedere dal contratto prima di ogni ricorrenza annua con lettera raccomandata a.r. da inviarsi con almeno 120 (centoventi) giorni di anticipo rispetto a ciascuna scadenza anniversaria.

La Società si impegna a concedere una proroga temporanea della presente Assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, per un periodo massimo di 180 giorni decorrenti dalla scadenza, finalizzata all’espletamento delle procedure di gara per l’aggiudicazione della nuova Assicurazione, purché la richiesta del Contraente avvenga con un preavviso non inferiore ai 15 giorni.

Art. 3 - Pagamento del premio e decorrenza delle garanzie

A parziale deroga dell’art. 1901 c.c., il Contraente/Assicurato è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 60 giorni dalla data di decorrenza della Polizza, fermo restando l’effetto dell’operatività della copertura dalle ore 24:00 del giorno indicato in polizza. Trascorso infruttuosamente tale termine, la copertura avrà effetto dalle ore 24:00 del giorno del pagamento.

Il termine di 60 giorni vale anche per il pagamento di appendici comportanti un premio alla firma.

Se il Contraente/Assicurato non paga i premi per le rate successive, l’Assicurazione resta sospesa dalle ore 24:00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24:00 del giorno del pagamento ferme le successive scadenze (art. 1901 c.c.).

I premi potranno essere pagati alla Direzione della Società o alla sede dell’Agenzia alla quale è assegnata la Polizza.

Per regolazioni e/o variazioni che comportino un pagamento di premio, il Contraente potrà pagare tale premio, nei modi di cui sopra, entro 60 giorni dal ricevimento delle relative appendici, salvo termini a lui più favorevoli previsti altrove in Polizza.

Ai sensi dell’art. 48 del D.P.R. n. 602/1973 la Società da atto che:

- ⌘ l’Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008, n. 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all’art. 3 del Decreto;
- ⌘ il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all’Agente di Riscossione ai sensi dell’art. 72 *bis* del D.P.R. n. 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell’art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

Art. 4 - Regolazione del Premio

Il Premio, convenuto in base a elementi di rischio variabili, viene anticipato in via provvisoria nell’importo risultante dal conteggio esposto in Polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo e della minore durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del Premio.

A tale scopo, entro 60 (sessanta) giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minore durata del contratto, il Contraente/Assicurato deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari e cioè **l’indicazione degli elementi variabili contemplati in Polizza.**

Le differenze passive, risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni dalla presentazione al Contraente/Assicurato della relativa appendice di regolazione formalmente ritenuta corretta.

In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del Premio di conguaglio, la Società fissa un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI
SERVIZI ASSICURATIVI DI ATENEO
CIG 6561819855**

scritta, a mezzo lettera raccomandata a.r., le garanzie si intenderanno sospese a decorrere dal trentesimo giorno dalla ricezione della lettera raccomandata.

Se il Contraente/Assicurato non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del Premio, la Società, fermo il suo diritto ad agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo di sospensione delle garanzie. La Società ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli per i quali il Contraente/Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e la documentazione necessaria.

Art. 5 - Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni intercorrenti fra la Società ed il Contraente devono essere fatte per mezzo di lettera raccomandata a.r., telegramma, telefax o Posta Elettronica Certificata (PEC).

Art. 6 - Assicurazione per conto di chi spetta

Il presente contratto è stipulato dal Contraente in nome proprio e nell’interesse di chi spetta e, pertanto, si applica l’art. 1981 c.c..

Art. 7 - Interpretazione del contratto

In caso di dubbio, le clausole contenute nel presente Capitolato nonché le norme in esso richiamate e/o comunque applicabili saranno interpretati sempre in senso più favorevole al Contraente/Assicurato.

Art. 8 - Modifiche dell’Assicurazione

Le eventuali modifiche dell’Assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 9 - Altre assicurazioni

Il Contraente/Assicurato è esonerato dall’obbligo di denunciare le altre eventuali assicurazioni che i singoli assicurati avessero in corso o stipulassero in proprio per lo stesso Rischio e quindi la Polizza opererà indipendentemente dall’esistenza di altre stipule.

Art. 10 - Limite territoriale

Le coperture assicurative di cui al presente Capitolato valgono per il territorio della Repubblica Italiana, città del Vaticano, della Repubblica di S. Marino, degli Stati dell’Unione Europea, nonché per il territorio della Norvegia, dell’Islanda, della Repubblica Ceca, della Repubblica Slovacca, dell’Ungheria, del principato di Monaco, della Slovenia, della Svizzera, del Lichtenstein e della Croazia.

L’Assicurazione vale altresì per gli altri stati facenti parte del sistema “Carta Verde”, le cui sigle internazionale riportate sulla medesima non siano barrate.

Art. 11 - Oneri Fiscali

Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 12 - Foro Competente

Per tutte le controversie che dovessero sorgere per l’esecuzione del contratto di cui al presente Capitolato è competente il Foro di Bari.

Art. 13 - Rinvio alle norme di legge

Per quanto non regolato dalla polizza (norme dattiloscritte) valgono le norme di legge.

Art. 14 - Recesso del contratto dopo ogni denuncia di sinistro

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI
SERVIZI ASSICURATIVI DI ATENEO
CIG 6561819855**

Dopo ogni sinistro e fino al 120° (centoventesimo) giorno dal pagamento, la Società e il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 90 (novanta) giorni. In caso di recesso da parte della Società, questa è tenuta a rimborsare al Contraente entro 15 (quindici) giorni dalla data di efficacia del recesso, la parte di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso.

In ogni caso, per ragioni di interesse pubblico, la Società si obbliga a garantire una proroga temporanea della presente Assicurazione, della durata massima di 3 mesi dalla data in cui il recesso ha efficacia, finalizzata all’espletamento o al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova copertura, comunque, sino all’individuazione del nuovo affidatario del servizio.

Si precisa che il recesso esercitato relativamente anche solo a una singola Polizza comporta il recesso dall’intero contratto.

Art.15 - Parametro per il calcolo del premio

Preventivo chilometri percorsi/anno: 75.000 (settantacinquemila).

CAPO II - NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE

Art. 16 - Descrizione dei veicoli assicurati

La presente garanzia è delimitata ai veicoli a motore (ovvero non intestati al PRA a nome del Contraente) usati, per motivi di servizio e/o missione per conto e su autorizzazione del Contraente da dipendenti del Contraente di ogni ordine e grado, dai Direttori, dagli amministratori, da parasubordinati e lavoratori interinali in forza al contraente stesso e comunque da ogni persona, che svolga attività per l’Ente Contraente

Sono anche compresi in garanzia:

- a) i dispositivi e le attrezzature inerenti l’uso cui il mezzo di trasporto è destinato, purché ad esso incorporati o validamente fissati;
- b) gli accessori fono-audio-visivi (quali, a titolo esplicativo e non esaustivo: apparecchi radio, radiotelefonici, televisori, registratori e simili qualora dotazione necessaria al mezzo di trasporto per gli scopi ai quali lo stesso è adibito).

Art. 17 - Copertura automatica

La garanzia deve ritenersi pienamente e automaticamente operante su tutti gli anzidetti veicoli e, pertanto, il Contraente/Assicurato viene esonerato dall’obbligo della preventiva comunicazione dei dati relativi agli stessi; per la loro identificazione si farà riferimento alle evidenze amministrative del Contraente/Assicurato che, pertanto faranno fede fino a prova contraria e dovranno essere esibite all’Assicuratore a sua semplice richiesta.

Art. 18 - Colpa grave dell’Assicurato

La Società è obbligata per i sinistri provocati da colpa grave del Contraente, dell’Assicurato e/o delle persone che detengano legittimamente il mezzo di trasporto.

Art. 19 - Rinuncia alla rivalsa da parte dell’Assicuratore

L’Assicuratore rinuncia al diritto di surrogazione che le compete, ai sensi dell’art. 1916 c.c., nei confronti del conducente del mezzo di trasporto.

Art. 20 - Franchigie e Scoperti

Le garanzie di cui alla presente polizza vengono prestate con applicazione di una franchigia di €250,00 (Euro duecentocinquanta/00) per ogni sinistro.

CAPO III - SEZIONE KASKO

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI
SERVIZI ASSICURATIVI DI ATENEO
CIG 6561819855**

Art. 21 - Oggetto della garanzia

L’Assicuratore risponde dei danni materiali e diretti subiti dal mezzo di trasporto assicurato in conseguenza di collisione con altri veicoli, urto contro ostacoli fissi e non, ribaltamento, uscita di strada, durante la circolazione sia su area pubblica che su area privata, con rinuncia al diritto di surrogazione che potesse competerele, ai sensi dell’art. 1916 c.c. nei confronti del conducente.

La garanzia è prestata "a primo rischio assoluto" fino alla concorrenza della somma indicata nella scheda di quotazione.

Inoltre copre i danni a causa di traino attivo o passivo, nonché di manovra a spinta o a mano.

Art. 22 - Danni parziali

La Società rimborsa solo per le parti cosiddette "non usurabili" senza tenere conto del degrado d’uso, le spese sostenute per riparare o sostituire le parti danneggiate o distrutte. L’ammontare del danno se parziale viene calcolato in base al valore dei pezzi di ricambio, relativi al momento del sinistro con l’avvertenza che: il valore dei pezzi di ricambio, relativi alle parti meccaniche viene ridotto del 10% per ogni anno intero di vita del mezzo di trasporto dalla data di prima immatricolazione, con il massimo del 50%; limitatamente ai sinistri avvenuti entro 6 mesi dalla data di prima immatricolazione, l’importo del danno sarà pari al valore a nuovo del mezzo di trasporto.

L’indennizzo complessivo non potrà comunque superare il valore del mezzo di trasporto al momento del sinistro.

Art. 23 - Esclusioni

La garanzia non opera:

- ⌘ se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
- ⌘ nel caso di mezzo di trasporto adibito a scuola guida durante la guida dell’allievo se al suo fianco, ai sensi di legge, non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore;
- ⌘ nel caso di mezzo di trasporto con targa prova, se la circolazione avviene senza l’osservanza delle disposizioni vigenti che disciplinano l’utilizzo della targa prova;
- ⌘ nel caso di mezzo di trasporto guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt.186 e 187 del D.Lgs. n. 85/1992;
- ⌘ nel caso di danni alla persona causati ai trasportati, se il trasporto è vietato o abusivo o comunque non conforme alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia;
- ⌘ durante la partecipazione dell’automezzo a corse, gare e relative prove;
- ⌘ per i danni verificatisi in occasione di attività illecita del Contraente e/o dell’Assicurato;
- ⌘ per danni determinati da vizi di costruzioni;
- ⌘ per danni cagionati da operazioni di carico e scarico;
- ⌘ per danni derivanti dal mancato uso del mezzo di trasporto o dal suo deprezzamento;
- ⌘ per i danni determinati da guerre, insurrezioni, sviluppo, comunque insorto, controllato o meno di energia nucleare o di radioattività.

CAPO IV - RISCHI DIVERSI

Art. 24 - Oggetto della garanzia

L’Assicuratore, nei limiti e alle condizioni stabiliti nel presente capitolato, indennizza i danni materiali e diretti subiti dal mezzo di trasporto assicurato a causa:

- ⌘ incendio, esplosione, implosione, scoppio ed azione del fulmine;
- ⌘ furto (totale o parziale) o rapina, consumati o tentati, compreso i danni prodotti al mezzo di

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI
SERVIZI ASSICURATIVI DI ATENEO
CIG 6561819855**

trasporto nell’esecuzione o in conseguenza del furto o della rapina, nonché i danni da circolazione conseguenti al furto o alla rapina stessi;

⌘ inondazioni, alluvioni e allagamenti in genere;

⌘ eventi atmosferici e naturali, quando la violenza che caratterizza detti eventi sia riscontrabile su una pluralità di enti assicurati e non;

⌘ eventi socio-politici

⌘ atti vandalici.

La garanzia è prestata a "primo rischio assoluto" fino alla concorrenza della somma indicata nella scheda di quotazione.

Art. 25 - Esclusioni

L’Assicurazione non comprende i danni avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, sviluppo comunque insorto, controllato o meno di energia nucleare o radioattività e determinati o agevolati da dolo del conducente, verificatisi durante la partecipazione del mezzo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara.

CAPO V - CONDIZIONI AGGIUNTIVE

Art. 26 - Bagagli

Nel caso di incendio o di incidente della circolazione con responsabilità del conducente che determini la perdita totale/parziale del mezzo di trasporto assicurato, l’Assicuratore rimborsa, fino alla concorrenza, per sinistro, della somma indicata nella scheda di assicurazione, i danni ai bagagli (e loro contenuto) a bordo del mezzo di trasporto di proprietà dell’assicurato, del conducente o dei trasportati.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di €2.600,00 (Euro duemilaseicento/00) per evento e con il limite di €5.200,00 (Euro cinquemiladuecento/00) per anno assicurativo.

Sono esclusi, comunque denaro, titoli di credito, gioielli ed oggetti di metallo prezioso.

Art. 27 - Rottura cristalli

La Società rimborsa le spese sostenute per sostituire i cristalli del mezzo di trasporto assicurato a seguito di rottura dei medesimi comunque verificatisi.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di €500,00 (Euro cinquecento/00) per ogni sinistro indipendentemente dal numero dei cristalli rotti.

Art. 28 - Soccorso stradale

La Società rimborsa, fino alla concorrenza di €500,00 (Euro cinquecento/00) per ogni sinistro, le spese sostenute dall’Assicurato per il trasporto del mezzo danneggiato a seguito di sinistro rientrante nelle garanzie di cui agli artt. 21) e 24).

Art. 29 - Immatricolazione di mezzo di trasporto sostitutivo

In caso di furto o rapina senza ritrovamento del mezzo di trasporto assicurato, di incendio o di incidente della circolazione con responsabilità del conducente che determini la perdita totale del mezzo di trasporto stesso, l’Assicuratore rimborsa le spese di immatricolazione di in un nuovo mezzo di trasporto in sostituzione.

Art. 30 - Recupero mezzo di trasporto rubato e/o rapinato

Limitatamente alla garanzia furto, il Contraente/Assicurato è tenuto ad informare l’Assicuratore non appena abbia notizia del recupero del mezzo di trasporto rubato e/o rapinato o di parti di esso.

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI
SERVIZI ASSICURATIVI DI ATENEO
CIG 6561819855**

Il valore di quanto recuperato prima dell’indennizzo (nonostante l’eventuale già avvenuto rilascio di quietanza sarà computato in detrazione dell’indennizzo stesso.

Quanto fosse recuperato, al netto delle spese necessarie per il recupero è superiore all’indennizzo pagato, si procede alla restituzione dell’eccedenza all’Assicurato.

Il Contraente/Assicurato può anche chiedere di riacquistare quanto venisse recuperato restituendo all’assicuratore l’indennizzo ricevuto.

Art. 31 - Recupero e traino mezzo di trasporto fuoriuscito dalla sede stradale

Qualora il mezzo di trasporto assicurato sia fuoriuscito dalla sede stradale e non risulti in condizione di ritornarvi autonomamente, l’Assicuratore rimborserà, purché documentate, le spese per recuperare e trainare il mezzo di trasporto fino alla concorrenza per sinistro di €500,00 (Euro cinquecento/00).

Art. 32 - Reimmatricolazione del mezzo di trasporto

In caso di furto o rapina della sola targa o suo danneggiamento che la renda inutilizzabile anche conseguente a furto del mezzo di trasporto con successivo ritrovamento l’Assicuratore rimborsa le spese di reimmatricolazione del mezzo di trasporto fino alla concorrenza per sinistro di €300,00 (Euro trecento/00).

Art. 33 - Soccorso vittime della strada

L’assicuratore rimborsa le spese sostenute per riparare i danni all’interno del mezzo di trasporto determinati dal trasporto occasionale di vittime i incidenti della circolazione fino alla concorrenza di €300,00 (Euro trecento/00) per sinistro.

Il trasporto deve essere provato da idoneo "attestato" rilasciato dal posto di soccorso, dal medico intervenuto o dall’autorità competente e le spese sostenute devono essere regolarmente documentate.

Art. 34 - Massimo risarcimento

La garanzia è prestata a "Primo Rischio Assoluto" fino alla concorrenza di €20.000,00 (Euro ventimila/00), fermo restando che l’importo del danno non può essere in ogni caso superiore al valore commerciale del mezzo di trasporto al momento del sinistro.

CAPO VI - PROCEDURA SINISTRI

Art. 35 - Denuncia del Sinistro

In deroga a quanto disposto dall’art. 1913 c.c., il Contraente/Assicurato, in caso di Sinistro, deve darne avviso scritto all’Agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure alla Società, entro 30 giorni lavorativi da quando l’Ufficio addetto alla gestione dei contratti assicurativi del Contraente/Assicurato stesso ne è venuto a conoscenza.

Art. 36 - Pagamento dell’Indennizzo

Il pagamento dell’Indennizzo per i danni parziali deve essere effettuato entro 15 giorni dalla data dell’atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo, mentre i danni totali non prima di 30 giorni e non dopo 60 giorni dalla data di presentazione della denuncia (all’Autorità Giudiziaria per i soli danni verificatisi in occasione di eventi sociopolitici) con riserva della Società di richiedere in restituzione all’Assicurato la somma corrisposta qualora la documentazione successivamente presentata sia incompleta o non valida.

Art. 37 - Perdita totale. Tabelle indennizzi. Clausola arbitrale

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI
SERVIZI ASSICURATIVI DI ATENEO
CIG 6561819855**

Viene definito “perdita totale”, il danno il cui costo di riparazione sia pari o superiore all’80% del valore del mezzo di trasporto al momento del Sinistro.

In caso di perdita totale del mezzo di trasporto la Società rimborserà all’Assicurato:

⌘ il prezzo di listino se il Sinistro è avvenuto nei primi 6 mesi dalla data di prima immatricolazione
⌘ il valore più elevato riportato nei listini Eurotax/Quattroruote, successivamente ai primi 6 mesi.
Mancando l’accordo sulla liquidazione, questa è deferita a due periti, uno per parte. Tali periti, persistendo il disaccordo, ne nominano un terzo; le decisioni sono prese a maggioranza.

Se una parte non provvede o se manca l’accordo sulla nomina del terzo perito, la scelta è fatta ad istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale competente. Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito, quella del terzo perito fa carico per metà al Contraente/Assicurato, che conferisce alla Società la facoltà di liquidare e pagare detta spesa e di detrarre la quota da lui dovuta dall’indennità spettantegli.

Art. 38 - Obblighi della società nella gestione dei sinistri

La Società si obbliga a fornire al Politecnico, con cadenza annuale e non oltre il trentesimo giorno successivo a ogni scadenza di Polizza, un’informativa circa la quantificazione dei sinistri denunciati, corredata dai seguenti dati minimi:

- ⌘ numero di sinistro
- ⌘ data di accadimento
- ⌘ tipologia di avvenimento
- ⌘ importo pagato
- ⌘ importo riservato
- ⌘ importo franchigia
- ⌘ data del pagamento o della chiusura senza seguito;

La Società, si obbliga altresì a fornire al Politecnico, entro e non oltre trenta giorni dalla richiesta di quest’ultimo, i suddetti dati, con riferimento alla Polizza in corso;

Gli obblighi a fornire i dati relativi all’andamento tecnico del rischio, permane in capo alla Società anche oltre la scadenza contrattuale e fino a quando tutti i sinistri denunciati sul contratto non sono stati definiti.

Art. 39 - Gestione danni in Franchigia

La Società si impegna a liquidare l’importo del danno, al lordo di eventuali scoperti o franchigie contrattualmente previste, nonché liquidare anche i danni non superiori per valore agli scoperti o franchigie.

Alle scadenze semestrali convenute il Contraente/Assicurato, sulla base delle evidenze della Società, si impegna a provvedere al pagamento di quanto dovuto a titolo di rimborso entro 60 giorni.

Qualora la polizza dovesse essere disdetta per qualunque motivo, prima della scadenza contrattuale, gli importi di cui sopra verranno richiesti dalla società in data successiva alla liquidazione di ogni singolo danno e il Contraente/Assicurato si impegna a provvedere al pagamento entro 30 giorni dalla richiesta.

Art. 40 - Coassicurazione e delega (opzionale)

Se l’Assicurazione è ripartita per quote tra più Società:

- a. ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto stesso, restando tuttavia inteso che la Società coassicuratrice designata quale delegataria è tenuta in via solidale alla prestazione integrale e ciò in espressa deroga all’art. 1911 c.c.;

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI
SERVIZI ASSICURATIVI DI ATENEO
CIG 6561819855**

- b.** tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, devono trasmettersi, dall’una all’altra Parte, unicamente per il tramite della Compagnia coassicratrice delegataria;
- c.** ogni comunicazione si intende data o ricevuta dalla delegataria nel nome e per conto di tutte le coassicuratrici;
- d.** i premi di Polizza verranno corrisposti dal Contraente unicamente alla compagnia delegataria per conto di tutte le coassicuratrici.